#### **CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE**

Mediatori Professionisti Roma srl, Organismo di Mediazione iscritto al num. 1028 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, con sede legale in Piazza Grecia n. 11, C.F. e P.IVA 12907191006 in persona dell'Amministratore Unico protempore Maria Teresa Foderaro

(di seguito MPR)

e

Rimedia Srl, Organismo di Mediazione iscritto al num. 297 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, con sede legale in Via Fiorentina n. 214/C 56121 Pisa (PI), C.F. e P.IVA 02000290508 in persona dell'Amministratore Unico Gabriele Pardo,

(di seguito denominato **RIMEDIA**)

### Premesso

- Che Mediatori Professionisti Roma srl ha ottenuto al num. 1028 l'accreditamento presso il Ministero di Giustizia quale Organismo deputato a gestire procedure di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e successivi D.M. di attuazione;
- Che **Rimedia Srl** ha ottenuto al num. 297 l'accreditamento presso il Ministero di Giustizia ed è parimenti un Organismo privato di mediazione deputato a gestire i procedimenti di mediazione in materia civile e commerciale, anche ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180;
- Che, per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di mediazione che tutte le sue sedi locali, quali articolazioni operative dell'ente;
- Che, conseguentemente, gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogni qual volta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;
- Che l'art. 6 lettera t del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150 vigente, sancisce che l'Organismo di mediazione può prevedere nel proprio regolamento la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo;
- Che è interesse precipuo di tanti Organismi di mediazione civile di potersi avvalere delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi al fine di gestire in sinergia procedure di mediazione da svolgersi in altra sede territorialmente competente;
- Che MPR intende avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori dell'Organismo Rimedia, anche per singoli affari di mediazione, sottoscrivendo con questo il presente accordo di collaborazione ai sensi del predetto Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150;
- Che anche Rimedia intende avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori dell'Organismo
  MPR, anche per singoli affari di mediazione, sottoscrivendo con questo il presente accordo di collaborazione ai sensi del predetto Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, le Parti come meglio sopra specificate convengono e stipulano quanto segue:

## ART. 1 - PREMESSE

a) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Protocollo di Intesa.

#### ART. 2 - DEFINIZIONI

**Protocollo di Intesa** – il presente accordo è redatto ai sensi l'art. 6 lettera t del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150.

**Organismo gestore** – l'Organismo di mediazione che riceve dal proprio cliente una istanza di mediazione da gestire, a norma del presente Protocollo di Intesa, presso altra sede di un Organismo territorialmente competente;

**Organismo competente** - l'Organismo che, ai sensi della legge, è territorialmente competente anche attraverso le proprie sedi locali per gestire la procedura di mediazione trasmessa dall'Organismo Gestore.

#### **ART. 3 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA**

a) Oggetto del presente *Protocollo di Intesa* è la condivisione reciproca delle proprie strutture, del proprio personale e dei propri Mediatori per una regolare gestione delle procedure di mediazione civile nel rispetto del principio di competenza territoriale di cui in premessa.

#### **ART. 4 - GESTIONE DELLA MEDIAZIONE**

- a) In virtù del presente Protocollo di Intesa, l'Organismo gestore può ricevere istanze di mediazione presso la propria sede principale o locale, consentendo poi alle parti della procedura di svolgere il tentativo di conciliazione presso la sede dell'Organismo competente come fosse una propria sede locale.
- b) L'Organismo competente, quindi, mette a disposizione la propria struttura e il proprio personale per la gestione della procedura e, laddove richiesto e concordato, anche i propri Mediatori.
- C) In tutti i casi, la procedura di mediazione potrà eventualmente essere gestita anche on line, attraverso una piattaforma informatica messa a disposizione dall'*Organismo gestore*.
- d) Gli Organismi si impegnano a comunicare la necessità di usufruire delle sedi reciproche con dovuto preavviso.
- e) Gli Organismi si impegnano a garantire un'alta qualità del servizio e a rispettare con particolare attenzione il Codice Etico e la vigente normativa in tema di protezione dei dati sensibili e personali.
- f) Gli organismi si obbligano a comunicare l'elenco delle sedi dirette attive
  - e comunicare tempestivamente l'eventuale cessazione di una sede secondaria.

Di seguito le sedi di MPR

SEDE DI ROMA Piazza Grecia n. 11 - 00196

SEDE DI BARI Via Camilla Rosalba 38/E - 74124 Bari

SEDE DI CATANZARO Via Italia n. 19 – 88100 (CZ)

SEDE DI LAMEZIA TERME Corso G. Nicotera n. 167 – 88046 (CZ)

Di seguito le sedi di Rimedia

SEDE DI PISA Via Fiorentina 214/C- 56121- Pisa (PI)

SEDE DI PISTOIA Via Roma, 6 – Pistoia (PT)

SEDE DI FIRENZE Via Donizetti n. 52- Scandicci (FI)

SEDE DI LA SPEZIA Via Tolone, 14, La Spezia (SP)

SEDE DI AGRIGENTO Salita Thaon De Revelle snc, Lampedusa – Agrigento (AG)

SEDE DI LIVORNO Via Cogorano, 25 - 57123 - Livorno (LI)

SEDE DI TORINO Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - Moncalieri (TO)

SEDE DI ORISTANO Via Vittorio Emanuele II, 36 - Oristano (OR)

SEDE DI TRIESTE Via Fabio Severo 140/1, Trieste – Trieste (TS)

SEDE DI CARRARA - ATTUALMENTE INCONTRI IN PRESENZA PRESSO SEDE IN DEROGA (STIAMO ACCREDITANDO NUOVA SEDE)

## **ART. 5 - REGOLE OPERATIVE**

- a) Una volta ricevuta l'istanza, l'Organismo gestore decide se gestire la relativa procedura di mediazione con un proprio Mediatore (Ipotesi A) o con un Mediatore dell'Organismo competente (Ipotesi B). In ogni caso l'Organismo gestore protocolla l'istanza e comunica SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA SEDE LEGALE DELL'ORGANISMO COMPETENTE.
- b) L'Organismo gestore protocolla l'istanza e comunica all'Organismo competente la necessità di usufruire di una sede territoriale di quest'ultimo e segnalando altresì, nell'Ipotesi B, la richiesta di assegnazione di un Mediatore.
  - Entro e non oltre cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione, l'Organismo competente provvede, a sua volta, a comunicare all'Organismo gestore la disponibilità della sede territoriale competente per svolgere la mediazione e inviando, nell'Ipotesi B, la dichiarazione di accettazione incarico e di imparzialità sottoscritta dal proprio Mediatore.
- Ricevuta la comunicazione di presa in carico, l'*Organismo gestore* può inviare la convocazione in mediazione alle parti, precisando che, in virtù del presente accordo, l'incontro si terrà presso la sede dell'*Organismo competente*, autorizzato altresì all'incasso delle spese della procedura.
- Le parti si obbligano a mettersi reciprocamente in copia conoscenza per ogni comunicazione riguardante il procedimento di mediazione gestito in accordo di collaborazione.

## **ART. 6 - COMPETENZE ECONOMICHE**

- a) e indennità di mediazione e le modalità di incasso che si applicano sono quelle relative all'Organismo gestore. Le tariffe degli Organismi sono pubblicate sui rispettivi siti internet (www.mproma.com e mediazione.rimediasrl.com/).
- b) Le indennità di mediazione (spese di avvio e indennità di mediazione) per le procedure gestite a norma del presente *Protocollo di Intesa* sono così suddivise:

### **IPOTESI A**

90 % all'Organismo gestore

10 % all'Organismo competente;

#### **IPOTESI B**

50 % all'Organismo gestore

50 % all'Organismo competente

- c) alvo le spese di avvio e spese vive che dovessero essere già state versate dalla parte istante all'Organismo gestore, le restanti spese di avvio e le spese di mediazione dovute da tutte le parti possono essere incassate anche dall'Organismo competente che provvederà immediatamente e comunque entro e non oltre cinque giorni lavorativi dall'effettivo incasso a riversare all'Organismo gestore, comunicandone contestualmente gli importi esatti affinché venga emessa tempestivamente la relativa fattura.
- d) Salvo specifici accordi tra Organismi e Mediatori, la quantificazione del compenso spettante al Mediatore è determinata ai sensi dall'art. 6 lett. b) del presente accordo, e sarà di competenza dell'ODM presso il quale il mediatore risulta iscritto.
- e) Nella fattispecie delle procedure di mediazione gestite interamente in modalità telematica, quindi senza necessità di utilizzo dei locali, degli strumenti o del personale delle sedi dell'Organismo competente, tutti gli incassi relativi al procedimento verranno così suddivisi:

90% all'Organismo gestore

10% all'Organismo competente

## ART. 7 - DURATA, DECADENZA E RECESSO

- a) Il presente accordo avrà durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione; si rinnoverà tacitamente per un uguale periodo salvo che una delle parti comunichi per iscritto la disdetta con preavviso di almeno 30 giorni.
- b) In caso di recesso per qualsiasi causa avvenuto, resta fermo ed impregiudicato l'obbligo di portare a regolare compimento e chiusura i procedimenti di mediazione in corso.

### ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI E CORRISPONDENZA

- a) Il trattamento dei dati personali degli Organismi, ai fini dell'esecuzione del presente accordo e della successiva erogazione dei relativi servizi, avverrà in conformità al D. Lgs. 196/2003 ed in forza del consenso al trattamento dei dati manifestato con la sottoscrizione del protocollo d'intesa.
- b) Qualsiasi comunicazione tra gli *Organismi* avverrà solo ed esclusivamente a mezzo mail e posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

# MPR:

mproma@legalmail.it - info@mproma.com

### Rimedia:

mediazione@pec.rimediasrl.it - mediazione@rimediasrl.com

Ciascun *Organismo* si impegna, pertanto, a tenere attivo il proprio indirizzo pec ed a comunicare tempestivamente eventuali successive modifiche.

# Art. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Qualora uno dei due Organismi dovesse subire un provvedimento di sospensione o cancellazione, lo stesso ha la possibilità di cedere il presente contratto ad un eventuale altro Organismo esclusivamente nel caso in cui il responsabile dell'altro Organismo sia il medesimo di quello che ha

subito il provvedimento disciplinare. In tal caso la cessione del contratto deve esser notificata all'altra parte a mezzo PEC entro tre mesi dal suddetto provvedimento. Rimane inteso che l'altra parte avrà sempre la facoltà di recedere dall'accordo di reciprocità.

## **ART. 10 - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE**

- Qualsiasi controversia relativa, o dipendente, o connessa o comunque inerente all'interpretazione, e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto, anche dopo la cessazione del rapporto stesso, deve essere preliminarmente risolta da procedura di conciliazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, del D. L. 69/2013 e succ. modd., quale condizione di procedibilità sugli altri metodi di risoluzione delle controversie.
- 2. Per tutte queste controversie, la legge applicabile è quella dello Stato Italiano.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo Roma/Pisa Data 10/05/2024

MPR			
	-		
Rimedia			
	-		

Pur essendo il presente contratto frutto di approfondite trattative e negoziazioni tra le parti, esse, р d e C

previa rilettura, approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 e sego del c.c. gli articoli n. 5 (Regole operative), 6 (Competenze economiche), 8 (Trattamento dei dati corrispondenza), 9 (Cessione del contratto) e 10 (Clausola di mediazione).
MPR
Rimedia